



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- VISTO il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2005), che ha introdotto nuove norme in materia di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;
- VISTA la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007, registrata alla Corte dei conti il 10 settembre 2007, Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze. foglio n. 67, (*Gazzetta Ufficiale* n. 221/2007) con la quale e' stato approvato il documento tecnico intitolato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva»;
- VISTA la delibera CIPE n. 51 del 27 marzo 2008, registrata alla Corte dei conti, Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, il 21 maggio 2008, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128/2008), con la quale il CIPE, nel dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2008 e, nel recepire la richiesta espressa dalla Conferenza unificata, ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007, segnatamente al punto 5.3 - iter di approvazione - secondo capoverso, eliminando la parola «meramente» e confermando il restante testo;
- VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2008 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione delle Linee guida elaborate dall'ENAC per l'applicazione della delibera CIPE n.38/2007, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 2009 reg. 1 fgl.48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42/2009);
- VISTO il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 e la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17 comma 34 bis, come modificato dall'art. 47, comma 3 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale, autorizzano l'ENAC, per i sistemi aeroportuali di





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- rilevanza nazionale aventi traffico superiore agli otto milioni di passeggeri annui, alla stipula di contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennali orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, ad obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalità di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto;
- VISTA la Convenzione stipulata tra l'ENAC e la Società S.E.A. in data 4 settembre 2001, registrata a Roma il 16 ottobre 2001, che disciplina l'affidamento alla Società S.E.A. della gestione totale del sistema aeroportuale milanese costituito dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate fino al 4 maggio 2041;
- VISTA l'istanza presentata all'ENAC dalla Società S.E.A. con nota n. 07121 dell'8 marzo 2010 per l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla stipula del Contratto di programma in deroga, ai sensi e per gli effetti del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;
- CONSIDERATO che, per dare attuazione alle previsioni del D.L. n. 78/2009, l'ENAC ha elaborato il Documento tecnico di regolazione tariffaria che definisce il sistema di tariffazione pluriennale basato sul regime del *price cap*, e le modalità di aggiornamento tariffario valide per l'intera durata del rapporto ENAC-SEA, approvato, unitamente allo schema di Contratto di programma in deroga da stipulare con la Società S.E.A., con delibera del Consiglio d'amministrazione dell'ENAC n. 44/2010, in data 15 novembre 2010;
- CONSIDERATO che, per quanto non disciplinato dal Documento tecnico di regolazione tariffaria, continua ad applicarsi quanto previsto in materia dalla delibera CIPE n. 38/2007 e dalle Linee guida ENAC;
- CONSIDERATO che, con nota n. 0138494/DG del 17 novembre 2010, l'ENAC ha trasmesso alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze il Documento tecnico di regolazione tariffaria di cui ai punti che precedono unitamente allo schema di



h 5



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- Contratto di programma in deroga da stipulare con la Società S.E.A., elaborato in applicazione di detto Documento ed avente durata decennale, con articolazione in due sottoperiodi tariffari;
- CONSIDERATO che al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro sono stati forniti dall'ENAC, con nota n. 51769/DG del 22 aprile 2011, inviata anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i chiarimenti e le informazioni richiesti sugli effetti applicativi di alcuni dei principi e criteri fissati dal Documento tecnico di regolazione tariffaria;
- CONSIDERATO che, ai fini dell'avvio dell'istruttoria per la stipula del contratto di programma in deroga, sono state svolte, da parte dell'ENAC, le necessarie verifiche sui dati della contabilità analitica riferiti all'esercizio 2009, presentati dalla Società S.E.A. unitamente alla certificazione resa dalla società PriceWaterhouse Coopers, volte ad accertare la riconciliabilità con le risultanze del bilancio civilistico di tale esercizio, nonché ai fini dell'aderenza ai criteri fissati dalla delibera CIPE n. 38/2007 e dalle Linee guida dell'ENAC, nonché dal Documento tecnico di regolazione tariffaria;
- CONSIDERATO che, ai fini della stipula del Contratto di programma, la Società S.E.A. ha presentato all'ENAC il Piano degli investimenti da realizzare nel periodo di vigenza del contratto e che lo stesso è stato approvato con provvedimento dell'ENAC - Direzione Pianificazione e Progetti n. 0158573/IPP del 30 dicembre 2010, previa verifica della coerenza di tale piano con gli altri documenti di programmazione pluriennale concernenti gli aeroporti milanesi ed in particolare con i Piani di Sviluppo Aeroportuale;
- CONSIDERATO che, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa, l'ENAC, all'esito dell'istruttoria condotta, ed al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha provveduto a sottoporre a pubblica consultazione limitatamente al primo sottoperiodo tariffario:





## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- le previsioni di traffico;
- il Piano degli investimenti;
- il Piano della qualità e dell'ambiente;
- la proposta tariffaria e la relativa dinamica nel corso del primo sottoperiodo regolatorio, orientata ai costi delle infrastrutture e dei servizi, nonché ad obiettivi di efficientamento ed a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti;

CONSIDERATO che all'esito della pubblica consultazione, il Consiglio di amministrazione dell'ENAC, con delibera n. 20/2011 del 4 maggio 2011, ha approvato la proposta tariffaria relativa al primo sottoperiodo di vigenza del Contratto di programma in deroga da stipularsi tra l'ENAC e la Società S.E.A., autorizzando le competenti strutture agli ulteriori adempimenti;

CONSIDERATO che, con nota n. 65440/DG del 23 maggio 2011, l'ENAC ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la navigazione aerea, e al Ministero dell'economia e delle finanze, le risultanze del procedimento istruttorio e la proposta di Contratto di programma in deroga da stipulare con la Società S.E.A., elaborato in applicazione del Documento tecnico di regolazione tariffaria che di detto contratto costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che il Ministero dell'economia e delle finanze ha formulato ulteriori osservazioni con nota n. 19423 del 2 agosto 2011;

CONSIDERATI gli esiti della riunione istruttorio convocata presso il Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 9 settembre 2011, cui hanno preso parte rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'ENAC;

CONSIDERATO che, con nota n. 0120301/DG, l'ENAC ha trasmesso, alla Società S.E.A. ed alle Amministrazioni interessate, lo schema definitivo del contratto di programma unitamente al correlato Documento tecnico di regolazione tariffaria, come adeguati alle



9  
4



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

- indicazioni emerse nel corso della riunione del 9 settembre 2011;
- CONSIDERATO che, in data 23 settembre 2011, è stato sottoscritto tra l'ENAC e la Società S.E.A. il Contratto di programma per il periodo 2011-2020, trasmesso alla Presidenza del Consiglio con nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 37093 del 10 ottobre 2011;
- CONSIDERATO che con nota 29 dicembre 2011 n. 5324 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica – ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante modifiche ed integrazioni, da recepire nel testo definitivo del Contratto di programma e dei relativi allegati tecnici, in ordine alla procedura di applicazione delle penali previste per le ipotesi di inottemperanza agli obblighi contrattuali ed agli indicatori di qualità e di tutela ambientale;
- CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 36A.4.15.17 in data 4 gennaio 2012, ha trasmesso all'ENAC lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al considerato precedente con l'invito a trasmettere il testo definitivo del Contratto di programma in questione e dei relativi allegati tecnici, opportunamente modificati;
- CONSIDERATO che, con “Atto aggiuntivo al Contratto di programma in deroga ENAC – SEA stipulato il 23 settembre 2011”, sottoscritto in data 18 gennaio 2012, trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3953 del 27 gennaio 2012, le parti hanno conformato il contenuto del contratto stesso alle suddette prescrizioni, in particolare integrando l'art. 19 del Contratto con la disciplina della procedura di applicazione delle penali previste per le ipotesi di inottemperanza agli obblighi contrattuali ed apportando modifiche ed integrazioni agli indicatori di qualità e di tutela ambientale di cui all'allegato 3 del Contratto stesso;
- SU PROPOSTA del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze



87 97



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

DECRETA

### **Articolo 1**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 34 bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009 n. 102, è approvato il Contratto di programma in deroga stipulato tra l'ENAC e la Società SEA, affidataria fino al 2041 della gestione totale degli aeroporti di Malpensa e di Linate, ed allegato al presente decreto, come modificato ed integrato dall'Atto aggiuntivo citato in premessa, del pari allegato al presente decreto, Contratto unico per il sistema aeroportuale milanese e conforme ai principi e criteri fissati dal Documento Tecnico di regolazione tariffaria che si allega al contratto medesimo costituendone parte integrante.
2. Per quanto non previsto dal Documento Tecnico di regolazione tariffaria continuano ad applicarsi le disposizioni della delibera CIPE n. 38/2007 e delle Linee guida ENAC approvate con D.I. 10 dicembre 2008.

### **Articolo 2**

1. Il Contratto di programma ENAC- SEA ha durata decennale, con scadenza al 31 dicembre 2020, ed è articolato in due sottoperiodi ciascuno di durata quinquennale, autonomi e distinti sotto il profilo tariffario, definiti nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal Documento Tecnico di regolazione tariffaria.
2. È altresì approvata la dinamica tariffaria del primo sottoperiodo quinquennale di vigenza contrattuale che costituisce l'Allegato 7, Tabella 1, al Contratto di programma.

### **Articolo 3**

1. Il Contratto di programma ENAC - SEA diviene vincolante per le parti dalla data



## *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto stabilito al successivo comma per quanto attiene la decorrenza dei livelli tariffari.

2. Per la prima annualità di vigenza contrattuale, i livelli tariffari indicati nell'Allegato 7 Tabella 1, del Contratto di programma saranno esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Entro il 30 novembre di ciascuna annualità del primo sottoperiodo, l'ENAC, all'esito delle verifiche previste dagli artt. 5, 15, 16 comma 5, del Contratto di programma, comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla società SEA, i valori da assegnare ai parametri tariffari K, v, ε, p che determinano i livelli dei corrispettivi regolamentati applicabili dal 1° gennaio dell'annualità successiva, che l'ENAC provvederà a pubblicare sul proprio sito internet, fornendo altresì la necessaria informativa alle biglietterie IATA.

### **Articolo 4**

1. Nell'ultima annualità del primo sottoperiodo e nei termini fissati dal Documento tecnico di regolazione tariffaria, l'ENAC provvede, in conformità ai principi e secondo le modalità fissati dallo stesso Documento Tecnico di regolazione tariffaria e, per quanto da questo non previsto, dalla delibera CIPE n. 38/2007 e dalle Linee guida ENAC approvate con D.I. 10 dicembre 2008, alla costruzione ex ante dei parametri di tariffazione del successivo quinquennio (secondo sottoperiodo), con ripetizione delle procedure di pubblica consultazione dell'utenza e di informativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, svolte per il primo quinquennio.
2. La dinamica tariffaria del secondo sottoperiodo di vigenza contrattuale sarà considerata approvata per silenzio assenso ove, trascorsi 60 gg dalla presentazione della informativa prevista al comma 1, non siano intervenuti rilievi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze.





## Il Presidente del Consiglio dei Ministri

3. L'ENAC provvederà a pubblicare sul proprio sito internet la dinamica dei corrispettivi del secondo sottoperiodo tariffario, nonché agli adempimenti legati alla dovuta informativa che deve essere resa alle biglietteria IATA.

### Articolo 5

1. Il Contratto di programma ed i relativi allegati, nonché l'Atto aggiuntivo a detto Contratto, sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it)) e sul sito internet dell'ENAC ([www.enac.gov.it](http://www.enac.gov.it)).

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, eventualmente tramite avviso.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

e

Roma, **30 APR. 2012**

il Ministro dell'economia e delle finanze

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**SEGRETARIATO GENERALE**

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 1431  
Roma li 14.05.2012

IL REVISORE  
*Alfonsini*

IL DIRIGENTE

*Renato/espap*

**Pres. Cons. Ministri**  
**Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI**

Addi 5-4 LUG. 2012

Reg. n. 6 Fog. n. 309



5